

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MESSINA

Seduta del 25 maggio 2016

Delibera n. 285/16

Oggetto: Sospensione dall'elenco unico nazionale per difensori d'ufficio e dalle liste circondariali e distrettuali per difensori d'ufficio.

Il Consiglio

a) sentiti i relatori, consiglieri Carrabba e Rizzo, in ordine alla praticabilità del provvedimento di sospensione - dall'elenco nazionale dei difensori d'ufficio e dalle liste circondariali e distrettuali - per il caso in cui siano rappresentate motivate e documentate esigenze o impedimenti oggettivi sopravvenuti;

b) che sul punto è stato inoltrato un parere al CNF (non ancora riscontrato);

c) che, comunque, la commissione del Cnf in materia di difesa d'ufficio e gratuito patrocinio, riunitasi il 22 gennaio 2016, ha statuito *"che le istanze di sospensione dall'elenco unico nazionale dei difensori disponibili ad assumere le difese d'ufficio devono essere istruite, analizzate e decise da ogni singolo Ordine ricevente e solo in caso di adozione di delibera di accoglimento quest'ultima decisione dovrà essere inoltrata al Cnf a mezzo posta certificata alla mail difesediufficio@pec.cnf.it. Ricevuta la comunicazione il Cnf provvederà ad annotare la sospensione nell'elenco unico nazionale.*

Parimenti, allorquando il provvedimento di sospensione dovesse essere revocato o di ufficio o su richiesta dell'avvocato interessato, il COA dovrà inviare, sempre nella stessa casella di posta elettronica difesediufficio@pec.cnf.it, senza indugio il provvedimento de quo per la relativa e conseguente annotazione nell'elenco unico nazionale" e inoltre "che con riferimento alle richieste di

cancellazione da una o più liste dei COA circondariali e da quelli distrettuali ma non dall'elenco unico nazionale delibera di comunicare agli Ordini che le suddette richieste devono essere decise dagli Ordini riceventi e non dal Cnf che è legittimato a cancellare solo ed esclusivamente dall'elenco unico nazionale ma non dalla singola lista";

d) che il suddetto provvedimento del CNF pare militare nel senso della praticabilità delle domande di sospensione dall'elenco unico dei difensori d'ufficio e dalle liste circondariali;

delibera (n. 285/16)

1) che la sospensione dall'elenco nazionale dei difensori d'ufficio, e dalle liste circondariali e distrettuali, possa essere disposta per motivate e comprovate esigenze o per impedimenti oggettivi sopravvenuti, che saranno valutati da questo Consiglio al fine della adozione del provvedimento richiesto;

2) che resteranno, in ogni caso, fermi i turni trimestrali già comunicati e gli incarichi già ricevuti dai difensori d'ufficio, mentre la sospensione avrà efficacia dalla turnazione trimestrale successiva alla adozione del provvedimento del Consiglio.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente

f. to Avv. Giovanni Arena

f.to avv. Vincenzo Ciruolo